

COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE CONCERNENTI LA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI

VI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BREGANZE

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	53
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	53
Proposte di legge (Discussione e rinvio)	
DE PASQUALE ed altri: Proroga dei contratti di locazione di immobili urbani (3600);	
CUCCHI ed altri: Proroga di disposizioni in tema di locazioni di immobili urbani (3610);	
BONAITI ed altri: Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane (3616)	53
PRESIDENTE	53, 54, 55, 56, 60, 62
BONAITI, <i>Relatore</i>	54, 61
BORRA	58
CACCIATORE	61
CUCCHI, <i>Relatore</i>	54, 55, 59, 60
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	54, 62
DE PASQUALE	54, 55, 56, 60, 61
GALDO	57, 58, 61
PENNACCHINI	55, 56, 58, 60, 61
RAUCCI	58
SPAGNOLI	60
TAVERNA	54, 57

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amendola Pietro e Simonacci.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Alessi Catalano Maria, Botta, Franchi e Sulotto sostituiscono rispettivamente i deputati Angelino, Cannizzo, Cruciani e Todros.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Pasquale ed altri: Proroga dei contratti di locazione di immobili urbani (3600); Cucchi ed altri: Proroga di disposizioni in tema di locazioni di immobili urbani (3610); Bonaiti ed altri: Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane (3616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: De Pasquale, Cacciatore, Spagnoli, Amasio, Amendola Pietro, Beragnoli, Mazzoni, Pagliarani, Raucci, Re Giuseppina, Zoboli, Corghi, Todros: « Proroga dei contratti di locazione di immobili urbani » (3600); di iniziativa dei deputati: Cucchi, Reggiani, Martuscelli: « Proroga di disposizioni in tema di locazioni di immobili urbani » (3610); di iniziativa dei deputati: Bonaiti, Pennacchini, Bosisio, Borra, Bianchi Fortunato: « Proroga di disposizioni in materia di locazioni urbane » (3616).

L'onorevole Bonaiti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

La seduta comincia alle 17.

MARTUSCELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

BONAITI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dedicherò solamente alcuni minuti alla relazione delle tre proposte di legge al nostro esame. Ciò, non per mancanza di riguardo verso i proponenti, ma perché le ragioni che hanno motivato queste iniziative sono già state ampiamente discusse in questa Commissione in altra sede.

La proposta di legge di iniziativa del collega De Pasquale intende prorogare al 31 dicembre 1967 tutte le leggi vincolistiche che vengono a scadere al 31 dicembre 1966; vale a dire sia il blocco degli affitti ante-1947, sia il blocco dei canoni istituito nel 1963; sia la facoltà del pretore di prorogare gli sfratti in sede esecutiva.

La proposta del collega Cucchi ha la stessa portata sostanziale, ma limita la proroga al 30 giugno 1967 o alle altre successive scadenze consuetudinarie.

La proposta di cui io sono primo firmatario, infine, riproduce quella che è la sostanza della proposta del collega Cucchi; l'unica divergenza consiste nel fatto che mentre quest'ultimo fa riferimento semplicemente « alle scadenze consuetudinarie », la proposta del sottoscritto precisa che il termine è prorogato « al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967 ».

Per concludere, voglio solo ricordare che queste proposte di legge sono state presentate stante la necessità di provvedere entro il 31 dicembre 1966 in attesa del perfezionamento della legge che abbiamo in esame in sede referente.

CUCCHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo a ciò che ha dichiarato il collega Bonaiti, circa la necessità di prorogare ulteriormente le leggi vigenti in tema di locazioni.

Per quanto poi riguarda le locazioni alberghiere, chiedo alla Commissione di valutare l'opportunità di regolare con un provvedimento autonomo la proroga delle leggi relative, e ciò perché per questo settore esistono, contestualmente a quello della proroga, altri problemi, la cui soluzione entro il 31 dicembre 1966 è indispensabile.

A questo proposito voglio ricordare che ho presentato una apposita proposta di legge, assegnata a questa Commissione in sede referente. Se, pertanto, i colleghi si orientano nel senso di separare la proroga delle locazioni alberghiere dalla proroga degli altri tipi di locazioni, sarà necessario chiedere con la massima sollecitudine il deferimento alla mia proposta di legge in sede legislativa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TAVERNA. Signor Presidente, io mi rendo conto delle ragioni che ha addotto il Relatore per sollecitare l'approvazione della nuova legge di proroga. Debbo, però, dichiarare di essere contrario all'approvazione delle proposte di legge in esame, in quanto devo ricordare che noi abbiamo avuto molto tempo (circa 2 anni) per discutere della questione di merito. Si è verificato ciò che io affermai nella prima riunione di questa Commissione, e cioè che non avremmo fatto altro che decidere delle piccole proroghe senza alcun costrutto. Non posso non constatare che nella Commissione manca la volontà politica per arrivare allo sblocco degli affitti per cui, pur rendendomi conto che oramai non abbiamo più il tempo necessario per portare a termine la legge, mi dichiaro contrario ad ogni ulteriore proroga.

DE PASQUALE. Onorevoli colleghi, la nostra proposta di legge prevede un anno di proroga, anziché sei mesi. L'opportunità di una proroga di tale durata ci sembra sia emersa anche dalle discussioni avvenute in questa Commissione nel corso dell'esame del provvedimento di merito in sede referente.

Vorrei sapere se i Relatori, che non si sono espressi su questo punto, sono favorevoli ad una proroga al 31 dicembre 1967.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CUCCHI, *Relatore*. Non ritengo di dover aggiungere nulla a quanto è stato dichiarato precedentemente. Preciso soltanto all'onorevole De Pasquale che un periodo di sei mesi mi sembra sufficiente per realizzare l'auspicata disciplina organica della materia.

BONAITI, *Relatore*. Mi associo alle osservazioni del collega Cucchi.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, in linea di massima, è favorevole ad una proroga la più breve possibile. I lavori della Commissione sono ormai a buon punto. Alcune settimane possono essere sufficienti per arrivare all'approvazione del provvedimento da parte dei due rami del Parlamento.

Comunque, se la Commissione si orientasse nel senso di una proroga più lunga, quella di dodici mesi potrebbe essere accolta dal Governo, purché la Commissione tenesse nel conto conto dei lavori compiuti in sede referente.

PRESIDENTE. Dobbiamo adesso procedere alla scelta del testo base. Qual è in proposito il pensiero dei Relatori?

CUCCHI, *Relatore*. Per quanto mi riguarda, non ho nessuna difficoltà ad aderire alla proposta n. 3616 Bonaiti ed altri.

DE PASQUALE. Signor Presidente, propongo che, come testo base, si adotti la mia proposta n. 3600.

PRESIDENTE. Porrò, quindi, in votazione la proposta dell'onorevole De Pasquale di adottare come testo base la proposta di legge n. 3600, di cui egli è primo firmatario.

Rimane stabilito che, qualora la proposta dell'onorevole De Pasquale non fosse accolta, si intende adottata come testo base la proposta Bonaiti ed altri n. 3616.

Pongo in votazione la proposta De Pasquale di adottare come testo base la proposta di legge n. 3600.

(Non è approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge n. 3616:

ART. 1.

« Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, è prorogato al 30 giugno 1967 o alle successive scadenze consuetudinarie ricadenti nel secondo semestre dell'anno 1967.

La proroga ha efficacia per i contratti in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data del 30 giugno 1967 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, e di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1955, n. 1395 ».

L'onorevole Pennacchini ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'articolo 1, firmato anche dagli onorevoli Borra, Bossio e Ruffini:

« Il termine del 31 dicembre 1966 stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, è prorogato al 30 giugno 1967 o alla prima scadenza consuetudinaria successiva ricadente nel secondo semestre dello stesso anno, per gli alloggi adibiti ad abitazione composti di quattro o più vani abitabili con indice di affollamento non superiore ad uno. Per gli altri alloggi adibiti ad abitazione il termine di cui sopra è prorogato al 31 dicembre 1967.

Alla stessa data del 31 dicembre 1967 sono prorogate le scadenze convenzionali o legali dei contratti di locazione e di sublocazione di

immobili nei quali si eserciti dal conduttore una delle attività previste dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1964, n. 1356, nonché dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda. I relativi canoni sono aumentati dal 1° gennaio 1967 nella misura del 10 per cento.

Le proroghe di cui ai commi precedenti hanno efficacia per i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al 31 dicembre 1967 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui agli articoli 2 delle leggi 17 dicembre 1965, nn. 1394 e 1395 ».

PENNACCHINI. L'esperienza che tutti abbiamo vissuto in questo periodo di faticosa elaborazione della legge organica, ci ha insegnato come i termini preventivati per l'emanazione di una nuova disciplina in materia di locazioni, abbiano costantemente peccato di ottimismo. Ne è quindi derivata la necessità di perpetuare l'attuale regime transitorio, attraverso provvedimenti di proroga che non hanno mancato di ripercuotersi negativamente sulla opinione pubblica, prestandosi ad essere interpretati quali indici di incapacità o di scarsa volontà da parte del Parlamento di venire a capo di questa intricata e complessa vicenda.

Date queste premesse, mi pare indispensabile, nel disporre una nuova proroga, evitare per quanto possibile di far ricorso a termini che possano in atto rivelarsi insufficienti. Io riterrei che, in questo ordine di idee, si debba prorogare i termini sino al 31 dicembre 1967, ad eccezione di una percentuale limitata di locazioni, per la quale propongo una proroga al 30 giugno 1967.

In questo modo si tiene conto dei lavori svolti in altra sede, sia in Commissione sia in Comitato ristretto, e nello stesso tempo si accorda alla Commissione un anno di tempo per poter procedere con calma ad uno studio approfondito per l'emanazione del famoso provvedimento che purtroppo ci ha tenuti tutti impegnati senza risultato fino a questo momento. Naturalmente la mia proposta non incide per nulla sul merito del provvedimento futuro, mentre, a mio avviso, presenta il vantaggio di consentire una maggiore disponibilità di tempo, senza mutare minimamente le scadenze che la Commissione ha deliberato nel corso dell'esame del testo organico.

Si intende che, se la Commissione approva il mio emendamento sostitutivo, occorre che essa definisca anche cosa si intende per indice di affollamento, per famiglia anagrafica e per vano abitabile.

Io non ho fatto altro che riprendere tutto ciò che era già stato approvato in sede referente dalla Commissione, inserendo nell'emendamento aggiuntivo queste definizioni che sono indispensabili, qualora si voglia, come io ho proposto, differenziare la proroga nel senso di concederla per la stragrande maggioranza delle locazioni fino al 31 dicembre 1967, e di limitarla invece al 30 giugno 1967 per gli alloggi con 4 e più vani abitabili e con indice di affollamento non superiore ad uno.

Mi sembra in tal modo di aver trovato la possibilità di contemperare le diverse esigenze affiorate in questa Commissione attraverso le varie proposte di legge, in modo che, se da un lato la proroga viene portata al 30 giugno 1967 per quanto riguarda una limitata categoria di alloggi, si sposta invece il termine al 31 dicembre 1967 per tutte le restanti locazioni bloccate, consentendo così un largo margine di tempo per concludere l'*iter* del provvedimento all'esame di questa Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. L'onorevole Taverna ha presentato il seguente emendamento sostitutivo all'articolo 1: « Il blocco degli affitti, già prorogato fino al 31 dicembre 1966, cessa il 30 giugno 1967 ».

I deputati De Pasquale e Cacciatore hanno presentato il seguente emendamento: al primo e al terzo comma sostituire le parole: « 30 giugno 1967 », con le parole: « 31 dicembre 1967 ».

DE PASQUALE. Dico subito che noi siamo contrari all'emendamento Pennacchini, e proprio per una delle motivazioni che hanno indotto l'onorevole Pennacchini a presentare l'emendamento stesso.

La prima motivazione è giusta, ed è connessa al fatto che l'onorevole Pennacchini ritiene, come noi, che per uno studio approfondito ed una giusta regolamentazione della materia delle locazioni, non bastino 6 mesi, ma sia necessario un anno. Se si fosse trattato soltanto di questo, sarebbe stato sufficiente spostare il termine previsto dalla proposta Bonaiti, al 31 dicembre 1967.

Se non che l'onorevole Pennacchini ha detto che per accontentare una certa parte dell'opinione pubblica, bisogna sin d'ora dare la sensazione che non si proroga il regime vincolistico vigente nel suo complesso, ma che in sostanza si inizia lo sblocco, e che il Parlamento accetta il principio dello scaglionamento, fissando al 30 giugno 1967 la liberalizzazione dei locali con 4 o più vani.

PENNACCHINI. La questione rimane impregiudicata, perché il provvedimento di merito è ancora all'esame del Parlamento.

DE PASQUALE. Però in sede referente è stato approvato uno scaglionamento che va al di là del 31 dicembre 1967.

PENNACCHINI. Desidero chiarire subito che con il mio emendamento non intendo affatto creare le premesse per la liberalizzazione completa del mercato dal 31 dicembre 1967.

DE PASQUALE. A mio avviso l'approvazione dell'emendamento Pennacchini servirebbe alla maggioranza per dimostrare che la volontà del Parlamento è quella di iniziare lo sblocco; l'opinione pubblica, infatti, sarebbe autorizzata a pensare, malgrado le assicurazioni ora fornite dall'onorevole Pennacchini, che vi sia la chiara intenzione di sbloccare.

A me sembra che la posizione assunta dal gruppo democratico cristiano mediante la presentazione di questo emendamento sia una posizione volta a far entrare dalla finestra quello che fino a questo momento non è entrato dalla porta. L'intenzione è, cioè, di varare un provvedimento armonizzato con il progetto di legge di merito che il Parlamento non ha ancora approvato. È questa la sostanza dell'emendamento Pennacchini.

Ora noi non possiamo accettare questa posizione che è in contrasto con gli orientamenti emersi da questa Commissione circa la proroga del regime vigente. Era infatti nelle esplicite intenzioni di noi tutti di approvare un provvedimento di proroga che nulla mutuasse dal disegno di legge in esame in sede referente, sicché il gruppo democratico cristiano non può non assumersi tutte le responsabilità derivanti dalla deroga a questo impegno, che deve condizionare noi tutti, anche se in modo non formale.

Bisogna tener presente che proprio per tener fede all'impegno assunto, il Relatore, onorevole Bonaiti, rappresentante della Democrazia Cristiana, nel presentare la sua proposta si è ben guardato dal proporre la sostanza di quello che è l'emendamento Pennacchini e si è limitato a proporre la proroga di sei mesi, senza pregiudicare nulla delle successive decisioni da prendere in ordine al progetto di legge di merito.

Ritengo necessario che da parte di tutti si resti fedele all'impegno assunto a dichiaro che utilizzeremo gli strumenti regolamentari a disposizione per evitare che il provvedimento oggi al nostro esame sia approvato con l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Galdo ha presentato tre sub-emendamenti all'emendamento Pennacchini tendenti, il primo ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « 31 dicem-

bre 1967 », le parole: « o successive scadenze consuetudinarie »; il secondo a sopprimere nel secondo comma le parole: « nonché dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda. I relativi canoni sono aumentati dal 1° gennaio 1967 nella misura del 10 per cento »; il terzo ad aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « Il blocco dei canoni delle locazioni di immobili urbani stabilito dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444 e dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1967 ».

GALDO. Se i rappresentanti del mio gruppo fossero nel numero richiesto dal Regolamento, avremmo chiesto la rimessione in Assemblea di questo provvedimento di proroga, dal momento che siamo convinti che solo la discussione in quella sede può mettere in evidenza le varie responsabilità politiche, di fronte alle incertezze che ancora permangono e di fronte ai reali motivi che hanno determinato l'impossibilità di giungere ad una rapida soluzione del problema di fondo. Il Governo, infatti, più volte nel passato si era impegnato, attraverso le dichiarazioni dei ministri responsabili, a risolvere compiutamente e organicamente la questione. A questo risultato non si è giunti, ed è quindi giusto che il Parlamento discuta di questo fatto e ne discuta in Aula. Non si può rischiare che restino nell'ombra o che rimangano nell'equivoco, per la scarsa pubblicità dei lavori delle Commissioni, le varie responsabilità ed i vari punti di vista.

Poiché però non è possibile a noi rimettere il provvedimento in Assemblea, ritengo di poter aderire all'emendamento Pennacchini. L'onorevole De Pasquale afferma che con questo emendamento si viene, in un certo senso, a dare esecuzione anticipata ad un provvedimento che non ha avuto ancora l'approvazione né della Commissione né del Parlamento. Faccio osservare all'onorevole De Pasquale che quello che conta sono i risultati. La maggioranza, attraverso le due proposte, quella Bonaiti e quella Cucchi, in sostanza si era orientata per la proroga del blocco dei fitti al 30 giugno 1967. Con il suo emendamento l'onorevole Pennacchini avverte la maggioranza che la proroga al 30 giugno sarebbe un passo indietro rispetto allo stesso provvedimento all'esame della Commissione in sede referente, perché quest'ultimo propone di prorogare al 30 giugno 1967 solo quelle locazioni alle quali si riferisce l'emendamento, mentre rinvia tutto il resto a scadenze successive. È giusto quindi che, dovendo fare un provvedimento

ponte, ci si adegui alla proposta Pennacchini che rappresenta un passo avanti. Respingerla significa restare su posizioni più vincolative e meno aperte. Significa attenersi ad una politica che ci porterà inevitabilmente, secondo la previsione dell'onorevole Pennacchini, che condivido, a fare ulteriori proroghe, e ciò rappresenterebbe, rispetto al provvedimento di merito, un altro passo indietro.

Ho sempre sostenuto però che, disponendo le proroghe, bisogna rispettare le scadenze consuetudinarie, per cui propongo che alle parole « 31 dicembre 1967 », siano aggiunte le parole « e successive scadenze consuetudinarie ».

Desidero che la Commissione si renda conto che il non far salve le scadenze consuetudinarie costituisce un fatto pericolosissimo, che genera disordine nella vita di tutti i cittadini, proprietari e inquilini. Le scadenze consuetudinarie sono uno strumento necessario per il buon funzionamento del mercato delle locazioni e abolirle significa commettere un errore.

Propongo anche la soppressione delle ultime tre righe del secondo comma dell'emendamento dell'onorevole Pennacchini. A proposito dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, sono infatti favorevole a quanto l'onorevole Cucchi ha proposto con la sua proposta di legge n. 3625, assegnare a questa Commissione in sede referente, che realizza sostanzialmente uno stralcio delle disposizioni relative alle locazioni alberghiere contenute nel provvedimento di merito. Ricordo che in sede di discussione di tale provvedimento, il Governo ha aderito, se mal non ricordo, alla proposta di stralciare la materia alberghiera, e i partiti della maggioranza non si sono dichiarati contrari.

Sono in particolare nettamente contrario all'aumento del 10 per cento, che l'onorevole Pennacchini ha recepito dal provvedimento di merito, trasferendolo col suo emendamento a questa legge ponte.

Ritengo che le condizioni attuali del nostro paese, sul terreno economico, non siano affatto buone. È di ieri infatti la notizia secondo la quale in questi mesi il costo della vita ha segnato un'ascesa per molti generi di consumo. Il Parlamento non può concorrere a determinare l'aumento del costo della vita, elevando del 10 per cento, a partire dal 1° gennaio 1967, i canoni delle locazioni alberghiere, commerciali, ecc.

TAVERNA. È solo il settore delle abitazioni che non deve essere mai toccato.

GALDO. Sono stato tra i primi a chiedere una nuova legge capace di correggere la irrazionalità e la evidente patologia da cui è afflitto il mercato delle locazioni.

Quando però questa nuova regolamentazione non la si vuole fare o non la si può fare, ai fini dell'economia generale del paese ritengo più prudente prorogare l'attuale situazione anziché affidarsi a quella irrazionalità, che aggraverebbe i danni generali. Mi rendo conto tuttavia che si tratta di materia sulla quale ho sempre dissentito con i colleghi liberali.

L'ultima correzione che mi permetto suggerire riguarda il problema del blocco dei canoni delle locazioni, che, nelle proposte di legge, tranne che in quella dell'onorevole De Pasquale, non è preso in considerazione.

Ritengo a tale proposito che si debba prorogare il blocco fino al 31 dicembre 1967, anche per quelle locazioni che riguardino alloggi composti da quattro o più vani abitabili, con indice di affollamento non superiore ad uno.

In conclusione aderisco, con le varianti che ho illustrato, alla proposta Pennacchini di prorogare il blocco dei fitti, diviso in due scaglioni, ma ritengo che il blocco dei canoni debba essere rinviato al 31 gennaio 1967, senza distinzioni.

RAUCCI. Signor Presidente, debbo ribadire quanto esposto dal collega De Pasquale, anche dopo l'interruzione del collega Pennacchini e l'intervento del collega Galdo, per una considerazione che mi sembra ovvia.

A me pare che la posizione del collega Galdo trovi la sua spiegazione in uno stato di rassegnazione, in quanto egli è convinto che con questa maggioranza non si potrà mai giungere ad una regolamentazione generale dei contratti di locazione.

Dobbiamo ricordare che questa Commissione si è costituita con il compito di predisporre una nuova regolamentazione dei fitti. Le proposte di legge di iniziativa parlamentare dimostrano che non possiamo assolutamente continuare a rimanere in una situazione di provvisorietà; nelle stesse inoltre era prospettata l'esigenza di giungere allo sblocco dei fitti mediante un meccanismo che tenesse conto di un problema di carattere generale, cioè della necessità di regolamentare il costo di un servizio fondamentale, quale è quello della casa, anche nella situazione particolare che si era verificata nel nostro paese.

Il senso della nostra opposizione di principio al disegno di legge n. 3129-bis all'esame della Commissione in sede referente è pro-

prio questo. Dobbiamo tener presente che ogni provvedimento che viene adottato da questa Commissione deve essere collegato alla valutazione di partenza.

La Commissione speciale è stata costituita per predisporre la nuova regolamentazione generale dei contratti di locazione. Esiste, però, una maggioranza la quale, fino a questo momento, ha agito in modo da evitare che la Commissione giungesse a delle conclusioni su questa questione; c'è una maggioranza che manifesta così una sua volontà politica.

PENNACCHINI. Potrei dire che esiste una opposizione che fa altrettanto.

RAUCCI. L'opposizione ha sempre operato con senso di responsabilità. Il provvedimento che questa Commissione sta esaminando in sede referente prevede uno sblocco graduale senza giungere alla regolamentazione generale delle locazioni, senza giungere, cioè, allo scopo fondamentale che volevamo raggiungere non solo noi, ma anche voi rappresentanti della maggioranza.

Ogni provvedimento che noi adottiamo non può che essere di carattere provvisorio, in quanto la Commissione (noi affermiamo per colpa della maggioranza) non è riuscita a raggiungere un accordo sul problema della regolamentazione generale ed organica.

Per questi motivi la legge che noi dobbiamo oggi approvare deve prevedere solo ed esclusivamente una proroga e non può avviare, nemmeno parzialmente, lo sblocco dei contratti e dei canoni vincolati.

Noi ribadiamo la nostra decisa opposizione all'emendamento Pennacchini, che non consentiremo sia adottato dalla Commissione in sede legislativa.

BORRA. Vorrei solamente precisare i motivi per cui ho firmato l'emendamento Pennacchini e respingere certe interpretazioni che vorrebbero mettere in dubbio la volontà della nostra parte politica di arrivare ad una nuova regolamentazione dei contratti di locazione.

In effetti l'emendamento in discussione proroga la generalità dei contratti fino al 31 dicembre, cioè tiene conto di situazioni nuove, e proroga invece solo fino al 30 giugno il primo scaglione, quello certamente a carattere meno popolare, in quanto tiene conto della esigenza di arrivare gradualmente ad un certo sblocco.

Tutto ciò naturalmente non infirma quella che è una mia convinzione e cioè che una regolamentazione generale dovrà essere collegata alla regolamentazione dell'equo canone.

Vorrei dire ancora che non ritengo opportuno aumentare il canone delle locazioni al-

IV LEGISLATURA — COMMISSIONE SPECIALE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1966

berghiere, in quanto tali canoni hanno già un prezzo economico assai elevato essendo stati stabiliti in periodo di *boom*. Riterrei perciò opportuno modificare l'emendamento, nel senso di escludere ogni aumento di canone per le locazioni alberghiere.

CUCCHI, *Relatore*. Se ricordo bene, nella ultima seduta in sede referente della Commissione, i rappresentanti di vari gruppi si sono dichiarati propensi a prorogare l'attuale regime vincolistico al 30 giugno 1967, portando a giustificazione di ciò ben precisi motivi. Anzitutto perché il tempo a disposizione della Commissione per completare l'*iter* del provvedimento di merito era ormai troppo ristretto. In secondo luogo perché, dal momento che i due decreti-legge che recano provvidenze a favore degli alluvionati non hanno tenuto sufficientemente conto della particolare situazione in cui è venuto a trovarsi il mercato locatizio nelle zone colpite, pareva opportuno lasciare immutata per altri 6 mesi l'attuale disciplina vincolistica per non pregiudicare in alcun modo la soluzione dei problemi posti in questo settore dall'alluvione, soluzione da esaminare in sede di conversione dei decreti-legge appositi.

A nome del mio gruppo, insieme ai colleghi Reggiani e Martuscelli, ho quindi presentato una proposta di proroga, che fissa il nuovo termine al 30 giugno 1967.

Il collega Bonaiti, insieme ad altri deputati del gruppo democristiano, ha del pari proposto una proroga di termini con una proposta di legge che si differenzia rispetto alla nostra solo per il fatto che fa salve le scadenze consuetudinarie successive soltanto se esse cadono nel secondo semestre del 1967.

Per dimostrare la mia buona volontà, ho accettato di adottare come testo base la proposta di legge Bonaiti n. 3616, convinto che essa avrebbe trovato l'appoggio immediato e unanime di tutta la maggioranza.

Invece, ecco che viene presentato l'emendamento Pennacchini che, com'è emerso nel corso della discussione, non è stato concordato con la maggioranza, ma semplicemente presentato, liberamente, dall'onorevole Pennacchini e alcuni suoi colleghi. Ma in realtà non si tratta di un emendamento: esso infatti costituisce una vera e propria nuova proposta di legge, di portata ben più ampia di quelle che l'onorevole Bonaiti ed io abbiamo presentato. Con l'emendamento Pennacchini si vuole in sostanza realizzare una commistione tra la volontà del Governo, manifestatasi mediante il provvedimento all'esame in sede refe-

rente, e la volontà espressa dalla Commissione di prorogare semplicemente al 30 giugno 1967 l'attuale regime vincolistico.

Su questa base, sembra difficile mettersi d'accordo. Intanto, la prima domanda che il presentatore dell'emendamento deve porsi è la seguente: se venisse approvata la proposta di legge Bonaiti, rimarrebbero preclusi gli obiettivi che l'emendamento si propone di raggiungere, oppure no? Io dico di no. Infatti, al punto di maturazione a cui sono giunti i lavori della nostra Commissione, è presumibile, con relativa certezza, che entro febbraio o marzo arriveremo alla definizione di questo grosso problema; in quella sede saremo ancora abbastanza lontani dal 30 giugno 1967 per poter prevedere quella serie di obiettivi che si vogliono invece raggiungere con questo emendamento.

In secondo luogo, quando si tratterà di convertire in legge i decreti-legge recanti provvidenze a favore delle zone colpite dalla alluvione, è possibile che qualche gruppo voglia presentare degli emendamenti. Il mio Gruppo, ad esempio, fedele agli orientamenti emersi in Commissione, presenterà una serie di emendamenti per estendere alcune provvidenze in materia di contratti di locazione. Questi emendamenti, però, sarebbero in contraddizione con l'emendamento Pennacchini, qualora oggi noi lo approvassimo, che, per esempio, prevede per gli esercizi commerciali e gli alberghi un aumento del canone del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1967, indipendentemente dalla zona in cui si trovano gli esercizi commerciali e gli alberghi.

Se poi preoccupazione dei proponenti l'emendamento è quella di mettere ordine nella materia, a mio avviso tale preoccupazione si supera meglio se si comincia col regolare con un provvedimento autonomo il settore delle locazioni alberghiere. A questo proposito, l'emendamento mutua dal provvedimento di merito proprio quelle disposizioni che vanno a discapito della categoria degli albergatori non proprietari, omettendo invece quegli emendamenti che il Comitato ristretto all'unanimità aveva adottato, e che anche la Commissione ha accolto, che contenevano alcuni chiarimenti di fondamentale importanza per la categoria.

Volendo spostare una data dal 31 dicembre 1966 al 30 giugno 1967 non possiamo rimettere in discussione l'intera materia, né inserire in questa operazione elementi che possano pregiudicare una serie di interventi che questa Commissione, e la stessa Aula, hanno intenzione di operare.

Innanzitutto, a proposito degli alberghi, ogni gruppo dovrebbe prendere chiaramente posizione e, se del caso, si dovrebbe separare dal resto questa materia, secondo gli orientamenti del Ministero del turismo e della categoria interessata.

Io mi sono preoccupato di offrire in proposito uno strumento legislativo, presentando, insieme ad altri colleghi, una proposta di legge, la quale, non so perché, è stata assegnata alla Commissione in sede referente anziché legislativa.

Quindi, in definitiva, o si opera la separazione di cui ho parlato — ed allora sono disposto a prendere in esame l'aumento del canone del 10 per cento dal 1° gennaio o dal 1° giugno 1967; oppure si stabilisce una proroga pura e semplice, ed allora anche gli alberghi e gli esercizi commerciali seguiranno la sorte delle abitazioni.

Ma l'operazione, ripeto, deve essere semplice, senza equivoco alcuno; non deve pregiudicare né i lavori di questa Commissione, né i lavori dell'Aula.

Per tutte queste ragioni — e particolarmente per evitare che si pregiudichi la soluzione dei problemi di fondo — mi dichiaro nettamente contrario all'emendamento Pennacchini.

PENNACCHINI. Signor Presidente, la prego di volermi consentire di rispondere ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Cucchi nel corso del suo intervento, la prima delle quali concerne il fatto di non aver avuto conoscenza prima della discussione dell'emendamento da me proposto.

CUCCHI, *Relatore*. Non dico che fosse mio diritto!

PENNACCHINI. Però sul piano della cortesia il rilievo è esatto, ed io desidero scusarmene con il collega Cucchi, anche se mi era sembrato che la sollecita presentazione dell'emendamento ne assicurasse la conoscenza.

Sul piano della sostanza mi permetto sommessamente di far rilevare che tutto quanto è contenuto nell'emendamento in argomento è stato riportato, direi di sana pianta, dal testo del disegno di legge governativo.

DE PASQUALE. Testo che non è all'esame della Commissione in sede legislativa...

PENNACCHINI. Il fatto che si discuta di tale provvedimento in Commissione o in Aula è ancora da decidere, comunque non ha alcuna rilevanza ai fini del discorso che sto facendo. Ho semplicemente inteso dire che non si tratta di materia a noi sconosciuta, quella di cui all'emendamento proposto, bensì di materia interamente contenuta in un disegno di legge concordato in seno al Consiglio dei Mi-

nistri dai rappresentanti di tutti i partiti della maggioranza.

È stato affermato che una proroga pura e semplice nulla toglie alla sostanza del mio emendamento, nel senso che approvando la stessa si ha poi tutto il tempo di approvare anche il principio di cui a detto emendamento. È esatto, ma è esatto anche il contrario. Approvando, cioè, il mio emendamento si ha poi tutto il tempo di dare soluzione al problema di fondo e in particolare ai problemi indicati dall'onorevole Cucchi, relativi alle locazioni alberghiere.

A quest'ultimo proposito faccio infine presente al collega Cucchi che egli potrebbe anche introdurre modifiche migliorative al mio emendamento. Non vedo che difficoltà potrebbero sorgere; è solo questione di buona volontà.

SPAGNOLI. Io vorrei, a questo punto della discussione, in cui quasi tutte le parti politiche hanno espresso il proprio punto di vista, rivolgere una richiesta all'onorevole Pennacchini: quella di non insistere sul suo emendamento.

Indubbiamente tale emendamento ha già portato, e porterà in misura maggiore, dei turbamenti in una situazione così delicata, come è quella che stiamo affrontando oggi alla vigilia della scadenza del 31 dicembre.

Non vi è dubbio — e l'onorevole Pennacchini non può non darne atto — che il suo emendamento opera un vero e proprio stralcio di una parte del provvedimento di merito all'esame della Commissione, che si sostituisce al progetto di legge oggi in discussione, voluto esclusivamente per spostare i termini di un blocco di carattere generale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché in Aula è in corso una votazione, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle 18,40, riprende alle 19,50).

PENNACCHINI. Desidero far presente che sarebbe opportuno un rinvio della discussione, data l'ora e data anche la necessità di un maggiore approfondimento da parte dei colleghi degli emendamenti da me presentati che, in verità, hanno suscitato reazioni inaspettate.

PRESIDENTE. Personalmente sono favorevole alla proposta di rinvio del collega Pennacchini; la discussione potrebbe essere rinviata a domani mattina verso le 10,30, in modo da permettere ai componenti di altre Commissioni di partecipare alle riunioni delle loro Commissioni che si riuniscono tutte alle 9,30.

CACCIATORE. A nome del mio gruppo dichiaro di essere contrario ad un rinvio della discussione. Il Governo e la maggioranza devono assumersi le loro responsabilità, per non avere saputo concludere l'iter della legge di merito, dopo due anni di discussione. Nella seduta odierna ci siamo trovati di fronte ad una proposta completamente nuova, mentre era stato raggiunto un accordo preliminare su una leggina di proroga.

Dichiaro poi che nel caso non si rispettasse l'accordo preliminare, mi farò promotore di una richiesta di rimessione in Assemblea della proposta Bonaiti ed altri n. 3616.

DE PASQUALE. Dichiaro di essere contrario alla proposta di rinvio del collega Pennacchini, anche perché questa sera sono presenti molti colleghi e si potrà pertanto facilmente raggiungere un accordo.

E ciò è tanto più importante in quanto domattina, in concomitanza con la convocazione di altre Commissioni, difficilmente raggiungeremo il numero legale per una seduta in sede legislativa.

In secondo luogo l'argomento in esame oggi, che sembrava semplice prima della presentazione degli emendamenti Pennacchini, è stato largamente discusso prima della sospensione: tutti i gruppi hanno già predeterminato il loro atteggiamento in merito agli emendamenti Pennacchini per cui non vedo perché si dovrebbe rinviare la seduta.

Quello di cui si deve tener conto è l'impegno solennemente assunto in questa Commissione da tutti i gruppi parlamentari di motivare la proroga del regime vigente con la considerazione che non riusciremmo a varare una nuova disciplina entro l'anno.

Ritengo che l'onorevole Pennacchini dovrebbe chiarire le ragioni della sua richiesta di rinvio.

PENNACCHINI. Io chiedo alla cortesia della Commissione di darmi modo di valutare le osservazioni fatte nel corso della discussione, per prendere in considerazione l'eventualità di modificare il mio emendamento, in modo da raccogliere su di esso un più generale accordo.

DE PASQUALE. La questione è molto semplice. Il Presidente della Camera ha deferito a questa Commissione tre proposte di legge in sede legislativa in quanto ha ravvisato una volontà concorde della Commissione stessa di addivenire ad una proroga. Diversamente non si comprenderebbe perché non sono state assegnate in sede legislativa anche le proposte di legge sull'equo canone e gli altri progetti di legge.

Pertanto ora l'alternativa è questa: o tornare ad una proroga pura e semplice o rimettere la discussione all'Assemblea.

GALDO. La Commissione ha già deciso che il testo base della discussione sia la proposta di legge Bonaiti, che prevede semplicemente la proroga al 30 giugno 1967. A questa proposta di legge sono stati presentati vari emendamenti, di cui il più lontano dal testo è quello Taverna; vi è poi una proposta del gruppo comunista, divenuta emendamento al testo Bonaiti, che propone la proroga al 31 dicembre 1967, che è indubbiamente più lontana, sempre rispetto al testo Bonaiti, dell'emendamento Pennacchini, che invece propone la proroga in parte al 30 giugno e per il resto al 31 dicembre 1967.

È chiaro che se fosse approvato l'emendamento De Pasquale, l'emendamento Pennacchini decadrebbe per la parte che fissa la scadenza della proroga al 30 giugno. Pertanto credo che il ripensamento dell'onorevole Pennacchini potrà essere necessario solo dopo che avremo votato sull'emendamento De Pasquale, perché solo in quel momento potremo sapere se l'emendamento Pennacchini sarà rimasto in piedi o risulterà assorbito, e quindi solo in quel momento si potrà parlare di rinvio o meno. Se, poi, l'onorevole Pennacchini ritirerà il suo emendamento, qualora fosse respinta la proroga al 31 dicembre, proposta dall'onorevole De Pasquale, mi riservo di fare mia la sua proposta. Pertanto il rinvio chiesto dall'onorevole Pennacchini è, allo stato, non necessario.

Non vedo perché si debba rinviare la discussione ad altra seduta, a meno che, dopo la chiarissima posizione assunta in questa sede dall'onorevole Cucchi, il rinvio debba servire non già ad un ripensamento dell'onorevole Pennacchini, ma piuttosto alla maggioranza per tentare di ricucire la sua unità su questo argomento. Ma se così stanno le cose, onorevole Presidente, non possiamo certo permettere alla maggioranza di tener impegnata la Commissione in una lunghissima discussione, per poi troncarla a metà in quanto essa ha bisogno di rimettere insieme le proprie parti politiche.

Non manchiamo quindi di riguardo all'onorevole Pennacchini rifiutando di accedere alla sua proposta di rinvio; è invece vero forse che tale richiesta, per il fondo della sua natura, sostanzia una mancanza di riguardo nei confronti della Commissione.

BONAITI, *Relatore*. Desidero anche io dire qualcosa a proposito del rinvio chiesto dall'onorevole Pennacchini. Già in moltre altre

occasioni, proprio in questa Commissione, da parte dell'opposizione sono venute richieste di rinvio, richieste che sono state ogni volta puntualmente accolte dai rappresentanti della maggioranza.

Mi sembra che una volta tanto che un membro della maggioranza avanza una richiesta di tal genere, la Commissione dovrebbe unanimemente accedere ad essa con la stessa cortesia con cui sono state accolte le altre.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi sembra assurdo che si debba svolgere una battaglia su una semplice e cortesissima proposta di rinvio. I lavori di questa Commissione, d'altra parte, sono sempre stati improntati ad un *fair play*, ad una cordialità di rapporti tali da permettere, ad esempio, una lunga ma sempre amichevole discussione su argomenti molto contrastati, prima in sede di Comitato ristretto e poi di nuovo in sede di Commissione.

Oggi sono corse parole grosse, del tutto ingiustificate, come « mancanza di fede ai patti », ma devo ricordare che tutti hanno sempre convenuto sulla necessità di uno slittamento di sei mesi per il primo scaglione e che quindi l'emendamento Pennacchini non è

certo al di fuori di quanto era stato in un primo tempo ventilato in ordine ad una proroga in senso generico.

Comunque, poiché tale emendamento ha fatto sorgere notevoli perplessità in vari componenti la Commissione e poiché su di esso il presentatore desidera rimeditare, mi sembra del tutto opportuno un rinvio della seduta, che, qualora fosse necessario, sono pronto a chiedere io stesso a nome del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Pennacchini.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani mattina, alle ore 11.

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO